



**REGIONE
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0023262/2022 del 09/06/2022

Firmatario: Vincenzo Lasorella, GIOVANNA FERRI

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48 del D. Lgs n. 82/2005

prot. n. 5032 del 09/06/2022

Provincia di Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Galatina**

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Provincia di Lecce

Servizio Viabilità

viabilita@cert.provincia.le.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale**

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Attività Estrattive

serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Territoriale BR-LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: NEW SOLAR WHITE S.r.l. - Impianto Molinari - P.A.U.R. inerente al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica della

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4331

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in Contrada Molinari nel comune di Galatina (LE) e delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta.

Convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs n. 152/2006.

Con riferimento alla nota prot. n. 023047 del 08.06.2022, con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha convocato per il 21.06.2022 (precedentemente prevista per il 09.06.2022) la Conferenza di Servizi decisoria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al progetto richiamato in oggetto ed alla nota prot. n. 019309 del 12.05.2022, con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha convocato per il 09/06/2022 la Conferenza di Servizi decisoria, si rappresenta quanto segue.

Con nota AOO_145_11346 del 29.11.2021, questa Sezione ha espresso parere non favorevole all'intervento.

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con la suddetta nota n. 019309 del 12.05.2022, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha altresì comunicato che tutta la documentazione presentata è disponibile al seguente link: https://www.provincia.le.it/PAUR_NEW_SOLAR; la nuova documentazione pubblicata, di cui si riporta la codifica MD5, è di seguito riportata.

12/05/2022 AGGIORNAMENTO ATTI TECNICI

Trasmissione atti aprile 2022.pdf - a12088315e3f61d7bdce91dd6cabd75f
Nota_Agronomo_Galatina.pdf.p7m - 8ae31814add8db05c092e3499569b448
EG_4.36.pdf.p7m - 2c4370e5531ae9de65683de28adea98a
Decreto DG MITE nr. 55_02_22.pdf.p7m - 6525134f0162bf9c58fde0cf25f85a60
Decreto DG MITE nr. 55_01_22.pdf.p7m - f6da88c890513cd42ae408a944cc17ad
D.G.R. n. 2217 del 29 dicembre 2021.pdf.p7m - 31bb91a3fb7c7cfe42f42527f5c94098
D.G.R. n. 2216 del 29 dicembre 2021.pdf.p7m - 28be32ad90abdc794a8b5eb5c79b710a
10-09-2021 PROTOCOLLO DI INTESA PROSVETA CONFCOOPERATIVE UNIONE TERRIT LECCE X NSW.pdf.p7m - 7d265e75aa86b4727487b0c653067aa7
10-09-2021 PROTOCOLLO DI INTESA PROSVETA CONFAGRICOLTURA-UNIONE PROV AGR LECCE X NSW.pdf.p7m - 5f56ab872837264d3231e06fb09b6666
10-09-2021 PROTOCOLLO DI INTESA PROSVETA CIA-AGRICOLTORI ITALIANI LECCE X NSW.pdf.p7m - 3bbc2353e795166100fb55b126d0aaeb
10-09-2021 CONTRATTO TRA NEW SOLAR WHITE E COOP AGRICOLA SAN DONATO.pdf.p7m - df3eea1f661072b0e3fd18390dda42b8
07.04.2022 New Solar White - Controdeduzioni.pdf.p7m - aafe1c977270e28bea7d21adbc693b2
03-11-2020NewSolarWhitenswpovdiEsalduoneriistru 1eaf871a2919a8a1a3bbbd7c68d93a4f



Con riferimento alle osservazioni del proponente, formulate in merito al parere rilasciato, si relaziona come di seguito.

(New Solar White - Controdeduzioni. 07.04.2022)

Punto A, lettera b

- Il proponente evidenzia che *"il cavidotto MT, come è stato osservato, attraversa le aree buffer di siti storico culturali e di boschi di eucalipto; il cavidotto è però interrato, non aereo come erroneamente riportato nel parere in questione, per tutta la lunghezza del percorso, e dunque non determina alcun l'impatto paesaggistico; sul punto deve peraltro rilevarsi che, nella valutazione, non può prescindersi dalle prescrizioni specifiche delle NTA del PPTR, e quindi, nel caso che ci occupa, il punto a 6) del comma 2, dell'art. 63 NTA, che espressamente qualifica come ammissibili "... tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile";*

Si rappresenta che per mero errore materiale, viene descritto come *"aereo"* solo il cavidotto che interferisce con l'UCP *"Strade a valenza paesaggistica"* ma di contro nella valutazione non risulta rilevato alcun contrasto.

Invece, in riferimento al cavidotto che interferisce e contrasta con gli indirizzi, le direttive e le misure di salvaguardia del PPTR con l'UCP *"Aree di rispetto dei boschi"* si ribadisce quanto già rilevato per le motivazioni afferenti alla mancata soluzione alternativa richiesta e necessaria a superare il contrasto, *"eventualmente risolvibile con un diverso tracciato del cavidotto"*.

Punto A, lettera c

- Il proponente evidenzia *"che la vicinanza del progetto alla componente paesaggistica "prati e pascoli" naturali non determina un contrasto con l'art.66 delle NTA del PPTR, il quale prevede "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale";*

Fermo restando che non è stato rilevato alcun contrasto con l'art. 66 delle NTA del PPTR le considerazioni sulla qualità paesaggistica discendono dalla valutazione complessiva dell'inserimento dell'impianto in aree annesse all'UCP *"Prati e pascoli naturali"* in quanto inseriscono elementi *dissonanti* con le componenti *Botanico-vegetazionali* sminuendo la valorizzazione e riqualificazione del paesaggio rurale naturale dell'UCP.

Sempre in merito alla *Struttura ecosistemica-ambientale* il proponente non valuta il contrasto con la presenza dell'area boscata ex-lege ed in particolare con l'area annessa per una profondità di 100 m, in cui non è ammissibile la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Come nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021 si rappresentava che:

Nella parte posta a nord della Masseria Molinari l'impianto avviluppa, quasi interamente, un'area boscata. Detta area, di superficie complessiva di circa 6 ha, anche se non censita nel



PPTR, rientra, ex lege, nella definizione di cui all'art. 58 del PPTR come BP "Boschi", così come definiti dal D.Lgs. n. 227/2001 art. 2 commi 2 e 6. Questa classificazione definisce lungo il perimetro esterno dell'area boscata e per la profondità di 100 m una fascia di salvaguardia individuata, quindi, come UCP "Aree di rispetto dei boschi" e come tale disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione delle prescrizioni di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR dalle quali si evince il contrasto con l'impianto in progetto. Detto contrasto prevede l'inammissibilità di impianti per la produzione di energia ai sensi dell'art. 2 comma a5) delle NTA del PPTR. Pertanto si può affermare che l'impianto fotovoltaico aumenti la trasformazione e l'artificializzazione dell'area annessa al bosco ed introduca elementi anche visivamente incoerenti con le componenti botanico-vegetazionali e comprometta le aree nelle quali attivare, invece, continuità ed integrazione territoriale con l'area boscata e ciò al fine di evitare impatti negativi come interruzioni di visuali, di continuità ecologica e frammentazione di habitat.

- Continuando il proponente dichiara che: *"Infine, sempre con riferimento al parere reso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nella parte in cui riporta: "...l'intervento di mitigazione proposto, con un siepe di specie autoctone lungo l'intero perimetro recintato con rete metallica in profilo zincato alta complessivamente 2,40, non supera il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del contesto rurale del campo fotovoltaico ma costituisce, di fatto, un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio che altera le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale delle Campagne a mosaico del Tavoliere Salentino.", la Scrivente segnala che il medesimo Servizio, nell'ambito di progetti simili e connessi ad impianti FER (trattasi di sistemi di accumulo di energia elettrica, costituiti da numerosi container contenenti batterie, recintati con rete metallica), ha reso ben due pareri (prot.n. r_puglia/AOO_145-19/10/2021/9891 e prot.n. r_puglia/AOO_145-19/10/2021/9893) richiamati rispettivamente nelle DD.GG.RR. Puglia nrr. 2216 e 2217 del 29/12/2021, in cui sono riportate le seguenti: Prescrizioni della Regione Puglia (parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - richiamato nella DGR 2216 del 2021 di Intesa Regionale):
[...]
d) prevedere, quale opera di mitigazione, la piantumazione di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere fuori terra e delle recinzioni metalliche."*

Preliminarmente si precisa che le misure di mitigazione restano secondarie rispetto alla scelta localizzativa che è stata ritenuta non idonea.



Si specifica che i progetti indicati con le suddette note n. 9891/2021 e n. 9893/2021 hanno rispettivamente un'estensione di 00.61.40 ettari e 01.00.00 ettari mentre il progetto in esame insiste complessivamente su circa 49.00.00 ettari di conseguenza la prevista installazione di recinzioni in grigliato metallico e siepe di specie autoctone con un'estensione di circa 6.300 mq, contribuisce a determinare una enorme barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenute un elemento di valore consolidato del contesto territoriale del **Tavoliere Salentino** e conseguente maggiore frammentazione della campagna, in quanto costituisce un elemento di riconoscimento non appartenente al contesto rurale.

Con nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021 si rappresentava che:

Pertanto le visuali panoramiche percepite dalla SS 101 Lecce - Gallipoli e dalla SP 19 raccordo SS 101- Nardò, risentono non solo della presenza di altri impianti ma anche dalla presenza di importanti schermature e recinzioni di tipo industriale non compatibili con il contesto rurale.

Integrazione progettuale non sostanziale

- Il proponente ha inteso integrare la documentazione progettuale con *"la mera aggiunta della previsione di inserire un collegamento organico e stabile con l'attività agricola tale da garantire la continuità - in realtà, almeno in gran parte, l'insediamento - di attività di coltivazione agricola"*.

Con l'"Aggiornamento atti tecnici" datati, 12.05.2022, il proponente ha introdotto il cosiddetto sistema "agrovoltaico".

Il progetto revisionato in esame che conserva la stessa localizzazione (12 p.lle 3-5-13-14-25-35-39-40-41-42-44-46-49-51-55-57-63-66-145- 148-150), estensione (circa 49,3 ettari di cui 40,5 occupato dai pannelli), potenza (28.280 kWp) e vari altezza pannelli (h 2,25) ha, in sintesi, inserito un piano colturale nella parte fotovoltaica. Detto piano prevede un impianto così descritto: (Elaborato: EG_4.36.pdf.p7m del 04.2022 e Nota Agronomo Galatina del 22.02.2022) *"Con il progetto integrato tra produzione di energia elettrica e produzione agricola, l'attività agricola crea e determina tutte le condizioni affinché si concretizzino i due obiettivi prima dichiarati qui sintetizzati nelle due principali azioni: 1. Coltivazione lungo il perimetro esterno di Rubus fruticosus L.; 2. Coltivazione tra i pannelli di Matricaria recutita Rausch"*. Il Proponente si riserva di valutare, anche in accordo con organismi indipendenti, colture diverse, in sostituzione o in aggiunta a quelle oggi prescelte.

Ferme restando le considerazioni sull'alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, esplicitate con nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021, si rileva che la modifica progettuale consistente nell'integrazione di un piano agronomico finalizzato a *"trasformare"* l'impianto fotovoltaico proposto in un impianto agrovoltaico non costituisce novità sostanziale rispetto all'iniziale proposta di "fotovoltaico" a terra. Il



fotovoltaico del supposto “agrovoltaico” costituisce l’entità preponderante della proposta progettuale, relegando l’attività agricola a mero elemento residuale. Con l’art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all’ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell’attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Diversamente da quanto sancito, l’impianto comunque denominato è considerato a tutti gli effetti, di tipo industriale non termico per la produzione di energia con potenza complessiva maggiore di 1 MW come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B.

Così come precisato in maniera dettagliata dall’art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all’agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

L’impianto “*Agrovoltaico*”, ancorché composto da un piano colturale inserito in una estesa ed impattante area fotovoltaica risulta del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali e non facendo parte della storia del paesaggio pugliese, rappresenta un intervento che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico. L’impianto progettato, sottrae “paesaggio” e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola non infrastrutturata.

Conclusivamente, il Piano agronomico per l’utilizzo a scopo agricolo di parte dell’area non apporta elementi tali da superare le evidenti criticità sul paesaggio interessato, già rilevate con nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021.

Lettera b.

- Il proponente specifica che: *“con la delibera di G.R. n. 400 del 15.3.2021 che, alle pag. 47 e ss., individua nell’agrovoltaico una “soluzione” idonea a consentire il superamento delle preoccupazioni indotte dal consumo di suolo agricolo che si accompagna alla realizzazione dei tradizionali impianti fotovoltaici a terra.”*



Nella delibera di GR n. 400/2021 viene anche riportato che *"Con il termine Agro-Voltaico (AGV), quindi, s'intende denominare un settore, non del tutto nuovo, ancora poco diffuso, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici.[..]* Il risultato è che riproponendo progetti di AGV ci si trova di fronte ad un clima di profonda preoccupazione sia da parte dei rappresentanti politici del territorio che quelli del mondo agricolo. Tuttavia, con le nuove possibilità tecnologiche ed un approccio AGV 4.0, oggi si inizia a vedere, negli stessi soggetti, una rinnovata curiosità, anche se non mancano i dubbi. A preoccupare, è soprattutto il consumo di prezioso suolo agricolo anche perché l'assenza di incentivi ha fortemente ridotto la possibilità di costruire statistiche credibili; preoccupa, però anche l'impatto paesaggistico immaginando enormi distese di moduli esposti al sole al posto di ridenti colline verdi. Si sostiene, quindi, con forza, la cosiddetta reversibilità degli impianti intesa come garanzia che, alla fine della vita utile dell'impianto, tutto possa tornare come prima e restituire all'agricoltura il suolo sottratto. Si tratta di questioni importanti, ma che si possono risolvere con una vera rivoluzione metodologica, con l'innovazione tecnologica e con una governance tutta ancora da sperimentare.[..] la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione "tradizionale"; - la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell'agricoltura; - il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di "acqua piovana". L'energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.

Dette perplessità dimostrano come la tecnologia "Agrovoltaica" necessiti di sperimentazione e regolamentazione che allo stato manca.

L'"agro-fotovoltaico" dovrebbe prevedere un serio bilanciamento delle esigenze della produzione agricola e della produzione energetica, specificamente a favore delle aziende agricole; le une dovrebbero trarre beneficio dalle altre e viceversa. Occorrerebbe dimostrare che l'impianto fotovoltaico, tecnicamente connesso alla parte colturale, aumenti la produttività agricola dei terreni interessati, rispetto alla configurazione dei terreni agricoli privi di impianto.

- Il proponente afferma che l'ordinanza n. 133/2021 del TAR Bari *"ha posto in dubbio l'effettiva applicabilità del divieto di localizzazione d'impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi del P.P.T.R. della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 176/2015"* ed affermato la necessità di una valutazione che tenga conto *"della... integrazione...nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, per quanto attiene sia alla sua realizzazione sia al suo esercizio."*



Il PPTR non pone un divieto generalizzato di localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. Il parere di questa Sezione è innanzitutto fondato sull'analisi del contesto e sulla compatibilità paesaggistica delle opere in progetto e le componenti paesaggistiche strutturanti l'Ambito, indipendentemente dal fatto che tali opere abbiano la denominazione di "fotovoltaico" o di "agrovoltaico".

Con nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021 si rappresentava che:

Pertanto, in relazione alla realizzazione del campo fotovoltaico a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale. Le eventuali proposte progettuali siano accompagnate da adeguate misure mitigative, finalizzate al migliore inserimento paesaggistico e alla compatibilità con le componenti paesaggistiche più prossime interessate, nonché a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi pugliesi, ad evitare la compromissione delle componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali. Le stesse misure di mitigazione previste, mediante siepe di specie autoctone, non consentono di superare le criticità rilevate.

- Infine il proponente evidenzia come il T.A.R. Puglia Lecce con Sentenza n. 248 del 11.02.2022 - abbia rilevato che *"gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico"*.

La DGR n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo per i quali:

- (i) l'impianto risulta già in esercizio;
- (ii) le procedure abilitative sono già concluse;
- (iii) le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.



I criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER secondo le disposizioni della DGR n. 2122/2012 sono stati individuati con determinazione dirigenziale n. 162 del 6.06.2014, che nella valutazione degli impatti ha precisato che gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione.

La valutazione del cumulo degli impatti va fatta con riferimento a: visuali paesaggistiche, patrimonio culturale e identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), suolo e sottosuolo.

La DD n. 162/2014 illustra il metodo di definizione del "dominio" degli impatti cumulativi, ovvero il novero degli impianti che determinano impatti a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione e per i quali è d'obbligo la valutazione di impatto cumulativo ai sensi della DGR n. 2122/2012.

Pertanto contrariamente alle motivazioni espresse si rappresenta che gli impianti con tecnologia agrovoltica sono a tutti gli effetti impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a VIA provinciale LR n. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis) in virtù della tipologia classificata come: *"impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW"*, di conseguenza nell'analisi degli impatti cumulativi si devono considerare tutti i suddetti domini e quindi anche quelli fotovoltaici di tipo "classico".

(Conclusioni)

Per tutto quanto sopra esposto, analizzate le osservazioni trasmesse ed in particolare il piano agronomico finalizzato a modificare il progetto da impianto fotovoltaico a impianto agrovoltico, **si conferma il parere non favorevole per l'intervento, espresso con nota prot. n. AOO_145_11346 del 29.11.2021.**

Il funzionario PO

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA